



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO
di
POLIZIA MORTUARIA**

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE
- Art. 2 COMPETENZE
- Art. 3 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE
- Art. 4 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI

- Art. 5 VIGILANZA
- Art. 6 UBICAZIONE E ORARI DEI CIMITERI
- Art. 7 AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE O TUMULAZIONE E CONSEGNA DELLA SALMA NEI CIMITERI
- Art. 8 POLIZIA DEI CIMITERI
- Art. 8 bis CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEI CIMITERI
- Art. 9 INTERVENTI MANUTENTIVI E RICORRENZA DI OGNISSANTI
- Art. 10 CURA DEL SEPOLCRO E OGGETTI FUNERARI
- Art. 11 ISTANZE
- Art. 12 DIVIETI
- Art. 13 CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE
- Art. 14 LAPIDI ED ARREDI FUNERARI PER INUMAZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPO III

SEPOLTURE PRIVATE – SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI

- Art. 15 CONCESSIONI AREE CIMITERIALI – CORRISPETTIVO
- Art. 16 LIMITAZIONI
- Art. 17 DURATA DELLE CONCESSIONI – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI
- Art. 18 TERMINI DI COSTRUZIONE
- Art. 19 PRESCRIZIONI TECNICHE
- Art. 20 LAPIDI, MANUFATTI ED ARREDI FUNERARI
- Art. 21 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
- Art. 22 DIVIETI DI CESSIONE DELLE TOMBE PRIVATE – RETROCESSIONE PER RINUNCIA O DECADENZA
- Art. 23 RETROCESSIONE TOMBINI
- Art. 24 SEPOLTURE IN USO A SOCIETA' E CONFRATERNITE
- Art. 25 DEPOSIZIONE FERETRO IN TOMBA PRIVATA
- Art. 26 DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO IN TOMBA PRIVATA
- Art. 27 TRASMISSIBILITA' DEL DIRITTO – LIMITI
- Art. 28 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
- Art. 29 PLANIMETRIE E FASCICOLI
- Art. 30 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO DEI CASELLARI NEI CIMITERI COMUNALI
- Art. 31 CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI FUNERARI E LAMPADE VOTIVE
- Art. 32 DEPOSITO RESTI IN CELLETTA OSSARIO
- Art. 33 PLANIMETRIE
- Art. 34 RETROCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
- Art. 35 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO – PROCEDURA
- Art. 36 DURATA CONCESSIONI
- Art. 37 PRENOTAZIONE

CAPO IV

CREMAZIONE

- Art. 38 AFFIDAMENTO DELL'URNA – VIGILANZA
- Art. 39 AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- Art. 40 DISPERSIONE DELLE CENERI
- Art. 41 DESTINAZIONE DELLE CENERI - CINERARIO COMUNE
- Art. 42 TUMULAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA PER RESTI ALL'INTERNO DI LOCULO CONGIUNTAMENTE ALLA SALMA DI UN PARENTE
- Art. 43 REGISTRI
- Art. 44 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45 TARIFFE
- Art. 46 SANZIONI
- Art. 47 NORMA FINALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre quale definita dalle norme statali e regionali si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività funebre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2011 e dal Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge citata legge.
3. I servizi di trasporto funebre di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90 sono servizi di trasporto funebre istituzionali, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi in applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni.

Articolo 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché degli atti di sua attuazione.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme previste per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.
5. Con gli atti di cui al comma precedente sono individuate le competenze affidate al soggetto gestore che il presente regolamento indichi come proprie di uffici comunali, previa predefinizione dei relativi oneri e la fissazione delle modalità di quantificazione e termini di pagamento al soggetto gestore.

Articolo 3

PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (ad esempio: trasporti, inumazioni, tumulazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, ornamenti, iscrizioni, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombini, edicole, monumenti, etc), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o il soggetto gestore, fatte salve le fattispecie nelle quali la normativa preveda espressamente il consenso espresso di tutti gli aventi titolo.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 4

PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri dovranno effettuarsi per le vie più brevi e meno frequentate, senza interruzione alcuna e nell'ora fissata dal Comune in conformità alla regolazione data in via generale con atto del sindaco, ai sensi dell'art. 22 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, salvo speciali autorizzazioni che venissero di volta in volta date dal dirigente competente.
2. Sono consentite eventuali soste per la prestazione di esequie o altre forme di commemorazione, limitatamente al tempo necessario. Sono altresì consentite, previa autorizzazione del comune e versamento della tariffa stabilita, soste per motivi diversi da quelli indicati nel precedente periodo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'allestimento della camera ardente o altri luoghi in cui altrimenti possa effettuarsi, differenti dal luogo di decesso e dal cimitero.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CIMITERI

Articolo 5 VIGILANZA

1. Sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale tutte le tombe, i loculi e qualsiasi sepolcreto particolare, compreso il cimitero particolare degli Israeliti.

Articolo 6 UBICAZIONE E ORARI DEI CIMITERI

1. Il Comune di Casale Monferrato dispone di n. 7 cimiteri ubicati nella città e nelle frazioni di Casale Popolo, Terranova, Santa Maria del Tempio, San Germano, Torcello-Rolasco, Roncaglia.
2. I suddetti cimiteri sono destinati alle inumazioni ed alle tumulazioni di persone decedute in possesso dei requisiti specificati negli articoli seguenti.
3. In caso di decesso avvenuto in luogo diverso dalla abituale dimora i cadaveri potranno essere inumati o tumulati nei cimiteri di loro appartenenza, purché sempre nell'ambito del comune in seguito ad autorizzazione del dirigente competente.
4. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri nonché gli orari e le modalità di consegna dei feretri ai cimiteri e delle inumazioni e tumulazioni vengono determinato dal Sindaco a seconda delle stagioni.

Articolo 7 AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE O TUMULAZIONE E CONSEGNA DELLA SALMA NEI CIMITERI

1. E' assolutamente vietato tradurre e accogliere qualsiasi salma in un cimitero che non sia quello indicato nella relativa autorizzazione.
2. Nessuna inumazione o tumulazione potrà avere luogo in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo nei cimiteri senza l'autorizzazione del competente Ufficiale di Stato Civile.
3. All'arrivo al cimitero indicato gli operatori dell'impresa incaricata del trasporto funebre consegneranno all'operatore cimiteriale presente l'autorizzazione di cui al precedente comma nonché l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro.
4. Gli operatori dell'impresa incaricata del trasporto funebre provvederanno poi allo scarico, al trasporto e alla deposizione del feretro nel loculo o nella fossa per la sepoltura.

Articolo 8 POLIZIA DEI CIMITERI

1. Il Comune vigila che nei cimiteri siano osservate, oltre le disposizioni del presente regolamento, anche quelle dettate dalla legge e dai regolamenti generali sulla materia e prescrive tutte le misure speciali d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.
2. Le visite ai cimiteri del Comune sono permesse negli orari di apertura determinati ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatte salve le

deroghe e le prescrizioni previste dal successivo articolo. E' consentito ai visitatori dei cimiteri l'accesso con i propri animali d'affezione o da compagnia purché osservino le seguenti regole:

- i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari dovranno disporre di una museruola idonea da far indossare al cane in caso di rischio per l'incolumità altrui; i proprietari dovranno inoltre raccogliere eventuali deiezioni solide e depositarle nei contenitori per rifiuti e dovranno impedire agli animali le deiezioni liquide sulle sepolture, pulendo ove possibile con acqua le superfici sporcate dal cane;
 - gli altri animali dovranno essere tenuti in contenitori appositi (gabbie o trasportini) di dimensioni idonee a contenere l'animale;
 - i proprietari dovranno vigilare affinché gli animali non rechino disturbo agli altri visitatori del cimitero e ai loro animali, non siano causa di danni all'interno del cimitero e non violino la sacralità dei luoghi.
4. E' proibita ogni forma di vendita e di pubblicità all'interno del cimitero.
 5. Il personale comunale e quello del soggetto affidatario dei servizi cimiteriali è incaricato della vigilanza sul rispetto di tali divieti e, all'occorrenza, può richiedere l'ausilio della Polizia Locale o degli altri organi di polizia per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Articolo 8 bis

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Possono accedere e circolare all'interno dei cimiteri comunali, laddove sia previsto un servizio di custodia o guardiania necessario per l'apertura dei cancelli carrabili, i veicoli:
 - a) in uso al Comune o al soggetto affidatario dei servizi cimiteriali;
 - b) adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e autoambulanze (art. 177 Codice della Strada);
 - c) delle imprese di onoranze funebri in occasione dei funerali e degli altri veicoli al seguito del corteo funebre;
 - d) in uso a imprese private quando utilizzate per il trasporto di materiali o accessori inerenti lavori edili o di manutenzione e operazioni di allestimento presso le strutture presenti nei cimiteri e loro pertinenze;
 - e) muniti di contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, denominato C.U.D.E., di cui all'art. 381 DPR 495/92 così come modificato dal D.P.R. 151/2012, con titolare a bordo del veicolo;
 - f) muniti di autorizzazione in deroga al divieto di cui all'art. 8 c° 3 del presente Regolamento con titolare a bordo del veicolo e nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
2. Tutti i veicoli, ad eccezione di quelli indicati al comma 1 lettera b) quando chiamati a svolgere un servizio in emergenza o di soccorso, devono circolare ad una velocità massima di 10 Km/h;
3. I veicoli privati autorizzati ad accedere, perché muniti del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o di autorizzazione, possono sostare all'interno del cimitero ma senza causare intralcio o pericolo ai pedoni o agli altri veicoli in circolazione;
4. La circolazione dei veicoli privati è comunque vietata nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti e di Ognissanti, nonché in ogni altra particolare situazione, anche di natura meteorologica, per la quale la circolazione dei mezzi potrebbe arrecare pericolo ai pedoni presenti all'interno della struttura cimiteriale o ai manufatti e accessori in essa contenute;
5. Le autorizzazioni di cui al comma 1 lettera f) vengono rilasciate dal Comune o

dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto delle competenze previste all'art. 2 del presente Regolamento, per agevolare le visite al cimitero da parte delle persone con problemi di deambulazione, certificate dal proprio Medico di medicina generale (c.d. Medico di base) o tramite altra documentazione sanitaria sulla quale siano chiaramente indicate le difficoltà motorie o l'impossibilità a deambulare.

Nel caso in cui le condizioni invalidanti, causa dei problemi di deambulazione, siano di natura temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione viene rilasciata a tempo determinato sulla base della relativa certificazione medica che deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo è consentita la proroga dell'autorizzazione rilasciata previa presentazione di ulteriore certificazione medica che attesti il prolungamento dell'infortunio, malattia o altra condizione patologica.

Nel caso in cui sulla certificazione medica sia chiaramente indicata l'irreversibilità delle condizioni invalidanti causa dei problemi motori o di deambulazione, la validità del titolo autorizzativo è di 5 anni;

6. I giorni e gli orari per i quali è consentito l'accesso e la sosta con veicoli a motore all'interno dei cimiteri urbani della Città di Casale Monferrato, vengono concordati e comunicati al Comune da parte del soggetto affidatario del servizio, perché ne venga data pubblicità sui siti internet istituzionali di entrambi e tramite apposita cartellonistica affissa all'ingresso della struttura.
7. L'autorizzazione rilasciata è comunque limitata alle prescrizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.
8. Unitamente all'autorizzazione viene rilasciato un contrassegno contraddistinto dalla dicitura "PERMESSO DI ACCESSO – CIMITERI URBANI" che andrà sempre esposto sul veicolo durante l'accesso e la sosta all'interno della struttura cimiteriale.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista dalla deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe e dei diritti comunali riferita all'anno in corso.
10. Il soggetto autorizzato si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali danni causati a persone o cose durante l'utilizzo del veicolo circolante all'interno del cimitero.

Articolo 9

INTERVENTI MANUTENTIVI E RICORRENZA DI OGNISSANTI

1. Per lavori che si eseguono nel cimitero deve essere osservato l'orario stabilito dal gestore del cimitero.
2. Nel caso in cui le croci o altri elementi simbolici, le lapidi ed i monumenti vengano gettati a terra dal vento o per qualsiasi altra causa, sono rimessi a posto dal personale addetto al cimitero qualora siano ancora usufruibili.
3. In caso contrario sono disposti nel luogo a ciò destinato e qualora non siano ritirati dagli aventi diritto entro un mese dall'avviso loro dato, diverranno di proprietà del Comune.
4. Nessuno può arrecare guasto e sfregio di sorta al muro od al portico di cinta, alle croci o altri elementi simbolici, ai monumenti ed a tutto quanto esistente nei cimiteri.
5. A circa quindici giorni dalla ricorrenza di Ognissanti deve cessare qualsiasi lavoro che richieda l'uso di ponti di servizio o altre strutture anche mobili, ed i cimiteri devono essere sgomberati dai materiali di costruzione.
6. I lavori in corso a tale epoca non potranno essere ripresi che cinque giorni

dopo la ricorrenza su indicata. Il periodo preciso di interruzione dei lavori è stabilito dal gestore del Servizio Cimiteri e comunicato alla cittadinanza mediante manifesti affissi nei Cimiteri.

Articolo 10

CURA DEL SEPOLCRO E OGGETTI FUNERARI

1. Non possono essere innalzate lapidi o altri segni sepolcrali, non possono essere fatte nuove iscrizioni su lapidi già esistenti, né eseguire opere murarie od erigere monumenti entro le cappelle edicole senza l'autorizzazione del Comune.

Articolo 11

ISTANZE

1. Per ottenere le autorizzazioni alla modifica degli arredi da apporre sulle lapidi, deve essere presentata dalla famiglia del defunto, o aventi titolo, una domanda all'Ufficio competente della gestione cimiteriale.
2. In caso di apposizione di nuove lapidi o di modificazioni ad iscrizioni già esistenti, deve essere presentata apposita istanza di autorizzazione alle modifiche.
3. Il soggetto gestore, acquisito il parere degli uffici competenti, rilascia ai richiedenti una autorizzazione o, in caso di non accoglimento, una comunicazione di non autorizzazione parziale o totale. Tale autorizzazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa comunale.
4. La valutazione delle modifiche richieste è effettuata sulla base della compatibilità delle stesse con gli schemi depositati presso l'Ufficio Cimiteri e del rispetto del decoro del luogo.
5. Per il collocamento di oggetti mobili quali vasi non fissati su lapidi, ghirlande, mazzi di fiori, corone, etc. è necessario richiedere il benestare dell'Ufficio Cimiteri; questi oggetti potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali senza obbligo alcuno di avvertimento qualora rechino ingombro o non siano decorosi e rispondenti al carattere del luogo, o rechino danno e deturpamento alle lapidi, alle coperture delle tombe, etc.

Articolo 12

DIVIETI

1. E' proibita la costruzione e l'applicazione di qualsiasi recinto di legname, in ferro, in muratura ed in qualunque altro materiale attorno al tumulo stesso. E' altresì proibita l'applicazione di lastre orizzontali, ad eccezione di quelle di marmo o di altro materiale, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici.
2. Nessun oggetto può essere asportato dal cimitero senza permesso dell'autorità comunale.
3. E' altresì proibito in generale l'impianto e la coltivazione di specie arboree in prossimità delle sepolture.

Articolo 13

CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE

1. Nei campi comuni di inumazione è ammessa la sepoltura di:
 - a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) persone decedute fuori dal Comune ma nate nel Comune;
- d) i nati morti, anche se nati fuori dal territorio comunale purché di genitori nati e/o residenti nel territorio comunale ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 ex DPR 285/1990 e s.m.i.;
- e) persone decedute minorenni con parenti di primo e secondo grado ascendenti residenti da più di 20 anni a Casale.

Articolo 14

LAPIDI ED ARREDI FUNERARI PER INUMAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Per i campi comuni di inumazione dei cimiteri comunali si prevede che la sistemazione delle singole tombe sia uniforme.
2. La forma, il materiale e la dimensione delle lapidi e degli altri elementi di arredo deve essere quella prevista dalle tavole illustrative che sono a disposizione presso l'ufficio del Cimitero di via Negri.
3. Sulla testa delle fosse dei campi ad inumazione comuni il dirigente competente o il soggetto gestore del servizio autorizza l'apposizione di lapidi in sienite nel rispetto degli schemi depositati presso l'Ufficio Cimiteri ed aventi le seguenti dimensioni:
 - basamento di larghezza cm 70 e lunghezza cm 50 e portafiori fissato sul basamento;
 - lapide di larghezza cm 70 e altezza cm 70 poggiante su bindero di dimensioni (l x p x h) pari a cm 50 x 10 x 20 e con il lato inferiore poggiante sul blocco in pietra del basamento;
 - spessore delle lastre di marmo di cm 3.
4. In occasione dell'apertura di nuovi campi, il dirigente competente o il soggetto gestore del servizio potrà anche autorizzare l'utilizzo di materiale diverso da quello previsto al comma precedente, purché sia utilizzato per tutte le sepolture del medesimo campo.
5. Le lapidi cd. provvisorie dovranno essere sostituite da lapidi definitive aventi le caratteristiche di cui sopra non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla sepoltura. Le lapidi definitive dovranno essere costantemente tenute dalle famiglie in solido ed in decoroso stato di conservazione.
6. In nessun caso le lapidi potranno eccedere i limiti delle fosse, e la parte superiore della costruzione non potrà sorpassare i limiti sopra indicati.
7. Le autorizzazioni contemplate nel presente articolo cessano improrogabilmente con la scadenza del decennio di seppellimento.
8. Compiuto il decennio le lapidi che non venissero ritirate restano di proprietà del Comune.
9. Sarà facoltà del Comune rimuovere elementi dell'arredo o della sistemazione a verde che contravvengano a quanto qui enunciato, addebitando i costi ai familiari dei defunti.

CAPO III

SEPOLTURE PRIVATE - SEPOLTURE IN LOCULI COMUNALI

Articolo 15

CONCESSIONI AREE CIMITERIALI – CORRISPETTIVO

1. Il Comune può concedere spazi a pagamento a chi ne faccia domanda per sepolture individuali, sepolture di famiglia e sepolture di collettività nelle aree destinate a tale scopo. Tale concessione va intesa come riconoscimento al concessionario del diritto di costruire opera sepolcrale e di seppellimento sul suolo concesso (diritto d'uso).
2. Di tale diritto il concessionario fa uso secondo l'atto di concessione e le norme di legge e di regolamento vigenti, con estensione, in quanto applicabili, di quelle che fossero in seguito adottate.
3. Delle opere eseguite sull'area data in concessione, il concessionario ha la proprietà come definita dal vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale.
4. Ogni concessione ai privati per costruzione di tombe di famiglia, tombini od edicole funerarie è fatta dal Comune su istanza degli interessati ed è condizionata alla stipula di regolare atto di concessione.
5. Il Comune concede l'uso dell'area previo pagamento della somma stabilita in tariffa ed i concessionari debbono costruirvi le sepolture secondo il progetto da essi presentato ed approvato dall'autorità comunale, previo parere della commissione edilizia.

Articolo 16

LIMITAZIONI

1. E' consentita la concessione di area per costruzione di tombe di famiglia fino ad un massimo di quattro nuclei familiari.
2. Nel caso di concessione a più di due nuclei, è dovuto un supplemento di tariffa del dieci per cento. Per le società di Assistenza-Beneficenza e Confraternite la concessione delle aree per costruzione di casellari, edicole funerarie verrà rilasciata ad unica Società o Confraternita, previa presentazione al Comune dell'elenco degli aventi diritto all'uso della sepoltura, dello statuto regolante tali diritti e dei responsabili della Società o Confraternita stessa.
3. Ogni successiva variazione dell'elenco, dello statuto e dei responsabili dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune a scampo di eventuali dinieghi dell'uso di sepoltura.

Articolo 17

DURATA DELLE CONCESSIONI - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Le sepolture private si distinguono in tre categorie:
 - a) tombe di famiglia o edicole funerarie costruite nelle aree all'uopo assegnate;
 - b) tombini individuali o doppi siti nelle aree a ciò destinate;
 - c) loculi nei casellari comunali.
2. Quelle di cui ai punti a) e b) avranno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
3. Quelle di cui al punto c) avranno la durata fissata al successivo art. 36.

4. Resta ferma la durata delle concessioni per le sepolture di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del presente articolo, rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del vigente regolamento.
5. I concessionari sono obbligati a fare le riparazioni necessarie affinché i monumenti sepolcrali, in ogni loro parte, non vadano in rovina, nonché ad adottare ogni misura necessaria ai fini del mantenimento del sepolcro e suoi manufatti in decoroso e appropriato stato di conservazione.
6. Accadendo che un sepolcro privato si trovi in stato di abbandono i concessionari o loro aventi causa dovranno provvedere al restauro entro sei mesi dalla data della notificazione della diffida.
7. Nel caso di irreperibilità dei concessionari od aventi causa, la diffida stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge.
8. Trascorso infruttuoso il termine concesso per il restauro, si applica l'art. 22.
9. Tutte le concessioni di loculi anteriori all'approvazione del presente regolamento possono essere revocate, senza indennizzo, dall'ufficio competente con decreto, quando siano trascorsi sessant'anni dalla tumulazione della salma, nel caso in cui – ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 285/90 s.m.i. - si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di uno nuovo.
10. L'ufficio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca mediante raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario o erede ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di anni uno, comprendente in ogni caso la festività di Ognissanti, indicando il periodo stabilito per la estumulazione delle salme. L'estumulazione verrà eseguita anche in assenza del concessionario o erede.

Articolo 18

TERMINI DI COSTRUZIONE

1. La costruzione delle tombe di famiglia deve essere iniziata entro un anno ed ultimata entro due anni dalla concessione dell'area.
2. La costruzione di tombini individuali o doppi deve essere iniziata entro sei mesi ed ultimata entro un anno dalla data di concessione dell'area.
3. Qualora i concessionari non provvedano entro questo termine, il Comune revoca la concessione dell'area, salvo giustificati motivi di forza maggiore da riconoscersi caso per caso.
4. In caso di accoglimento di tali motivi il dirigente competente proroga il termine di cui sopra per un periodo ritenuto congruo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori.
5. In caso di mancato accoglimento della proroga, il dirigente competente dispone la decadenza della concessione fissando a carico del concessionario, a titolo di penale, una somma pari a un quinto di quella versata per la concessione dell'area stessa.

Articolo 19

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le occupazioni del suolo con strutture o recinzioni di cantiere attinenti alla costruzione di tombe di famiglia, edicole funerarie e tombini devono essere

assoggettate al diritto di permanenza calcolato dagli uffici competenti sulla base della tariffa vigente.

2. Il consumo di acqua necessaria alla costruzione è soggetto all'applicazione di una tariffa forfettaria.
3. Per le costruzioni di tombe di famiglia, edicole funerarie e tombini la natura dei materiali ed il modo di esecuzione devono essere tali da escludere qualsiasi precarietà di durata e ciò a giudizio della Commissione edilizia.
4. Nei monumenti funerari le figure in alto o in basso rilievo sono ammesse solo se modellate in bronzo, in marmo o in pietra naturale.

Articolo 20

LAPIDI, MANUFATTI ED ARREDI FUNERARI

1. I Concessionari di sepolture private devono ornarle con monumenti o con lapidi e dovranno ottenere dall'ufficio comunale competente l'approvazione delle relative costruzioni. A tale scopo presenteranno, nel primo caso, idoneo progetto; nel secondo caso l'iscrizione che vogliono incidere, che potrà essere fatta anche con caratteri metallici purché risulti decorosa rispetto al luogo cui è destinata.
2. I monumenti e le tombe di famiglia possono essere recintati, previa presentazione ed approvazione di relativo progetto al competente ufficio comunale, con balaustre e cancelli in metallo.
3. Coloro che abbiano ottenuto la concessione di area nel campo riservato alle sepolture private potranno apporvi lapidi ed innalzarvi cippi o monumenti purché con queste non si oltrepassi la superficie concessa e sempre con la condizione della approvazione preventiva degli uffici competenti.
4. Le edicole fuori terra saranno costruite in modo da presentare tra l'una e l'altra uno spazio libero della larghezza di almeno cm. 0,60 per lo sviluppo delle cornici di coronamento e la formazione della cunetta di scolo.
5. Al fine di permettere al Comune o al soggetto gestore la sorveglianza sui casellari e la verifica circa l'integrità delle lapidi, il ritiro delle stesse da parte dei marmisti o delle imprese di onoranze funebri per l'iscrizione deve avvenire solo a conclusione del funerale presso l'Ufficio del Cimitero di via Negri previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito registro della movimentazione delle lapidi; il prelievo della lapide deve avvenire esclusivamente a cura del personale del servizio cimiteri che garantisce la verifica dell'integrità della lapide stessa. Gli arredi funerari apposti sulla lapide devono essere conformi a quanto disposto dal successivo art. 31; la posa della lapide predisposta deve essere effettuata dal personale del servizio cimiteri affinché lo stesso ne verifichi la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e in caso contrario avvii l'istruttoria per valutare ed eventualmente autorizzare le modifiche apportate.

Articolo 21

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. Nel mese di settembre di ogni anno i proprietari dovranno far ripulire i monumenti e rinnovare i caratteri delle iscrizioni e degli ornati che ne avessero bisogno a giudizio dei competenti uffici cimiteriali.

2. Non si potrà togliere o modificare un monumento senza avere ottenuto regolare autorizzazione da parte del Comune, presentando dettagliato progetto delle modificazioni da eseguirsi.

Articolo 22

DIVIETI DI CESSIONE DELLE TOMBE PRIVATE RETROCESSIONE PER RINUNCIA O DECADENZA

1. Le tombe private non possono essere cedute dal concessionario in forza della posizione del Comune quale titolare della demanialità del suolo e del concessionario quale titolare per la durata della concessione dell'uso del medesimo e, solo per le opere sopra esistenti, di diritto di proprietà.
2. Gli atti in tutto o in parte in contrasto sono nulli di diritto e comportano la decadenza dalla concessione, con decorrenza dal momento del fatto quando accertato o, in difetto di accertamento del momento del fatto, dalla data della sua dichiarazione, fermo restando che il concessionario è tenuto comunque ad assolvere ad ogni onere connesso e conseguente.
3. Tale divieto della cessione delle tombe private sussiste a tutela della volontà dell'originario concessionario, della dignità del defunto e, soprattutto, a tutela di ogni e qualsiasi fine speculativo.
4. Il concessionario o i suoi aventi causa che non abbiano più interesse alla tomba di famiglia dovranno notificare tale volontà al Comune, il quale acquisterà di diritto il manufatto previo rimborso del valore dello stesso determinato forfettariamente in misura pari al 20% del costo della concessione di area cimiteriale calcolato applicando le tariffe vigenti al momento della rinuncia, qualora l'edicola da retrocedersi origini da concessione rilasciata prima del 31.12.1960.
5. Il rimborso forfetario sarà invece pari al 25% del valore dell'area come dianzi calcolato, qualora l'edicola origini da concessione rilasciata dopo il 31.12.1960.
6. I commi 3 e 4 non trovano applicazione in presenza di una pluralità di concessionari qualora la rinuncia avvenga nell'ambito del gruppo dei concessionari. Il concessionario o gruppo di concessionari potrà procedere alla rinuncia ed avrà, quindi, diritto al rimborso forfettario solo dopo aver provveduto al trasferimento dei resti delle salme tumulate nella tomba.
7. Le tombe in stato di abbandono o carenti di manutenzione, esperita la procedura di cui all'art. 17, saranno retrocesse al Comune a seguito di pronuncia di decadenza da parte dell'organo comunale competente; sarà prescritto al futuro concessionario l'obbligo di conservazione dei resti delle salme, da collocarsi in un ossario interno alla tomba stessa.
8. A seguito di retrocessione al Comune della tomba, sia per rinuncia che per decadenza, si procederà ad effettuare nuova concessione dell'area cimiteriale con il manufatto edificato sulla base di un valore determinato da perizia approvata dall'Amministrazione comunale.
9. Il soggetto gestore è autorizzato a ricorrere alle procedure previste dal vigente regolamento comunale di alienazione del patrimonio immobiliare per i beni aventi valore inferiore a € 100.000,00. In caso di esperimento infruttuoso del primo tentativo di vendita si procederà a trattativa privata tra coloro che hanno presentato domanda di concessione di area cimiteriale, se presenti, o ricercati mediante pubblicazione di avviso esplorativo con i ribassi ivi previsti.

Esauriti tutti i tentativi di vendita disciplinati dal regolamento senza alcun risultato, il Comune valuterà di volta in volta un nuovo iter di cessione.

Articolo 23

RETROCESSIONE TOMBINI

1. Se i defunti vengono tolti dai tombini prima della scadenza del termine fissato per la concessione, l'area od il sito retrocederà immediatamente e gratuitamente in disponibilità del Comune.

Articolo 24

SEPOLTURE IN USO A SOCIETA' E CONFRATERNITE

1. Nelle sepolture in uso a società, compagnie, parrocchie, confraternite o convivenze religiose o assimilati, aventi personalità giuridica, se del caso, anche agli effetti civili, non possono essere tumulate che le salme dei confratelli o soci delle medesime. Trascorso il periodo ordinario di tumulazione previsto dalla vigente normativa ai fini della scheletrizzazione della salma, può essere concesso il permesso di estumulazione e successiva riutilizzazione dei loculi.
2. Ai fini degli aventi diritto alla sepoltura valgono le norme di regolamento o statutarie dei suddetti enti che devono essere depositate in Comune e presso il soggetto Gestore; in qualunque momento si ravvisi la carenza di documentazione, il soggetto gestore potrà intimare all'ente di provvedere al deposito entro 30 giorni.
3. Ogni successiva modifica o variazioni ai suddetti regolamenti e statuti deve essere tempestivamente comunicata al Comune ed al soggetto Gestore.
4. Sarà responsabile della tenuta e conservazione del sepolcro il legale rappresentante della società, compagnia, parrocchia, confraternita, convivenza religiosa o assimilati, fatta salva diversa disposizione statutaria.

Articolo 25

DEPOSIZIONE FERETRO IN TOMBA PRIVATA

1. L'apertura delle tombe di famiglia (edicole funerarie e tombini) e la deposizione dei feretri nelle stesse vengono fatte eseguire in via ordinaria a cura e spese dei concessionari.
2. Per deporre una salma in una tomba di famiglia o edicola funeraria occorre l'autorizzazione del dirigente competente; dopo l'accertamento della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura il concessionario, od avente causa, presenterà domanda scritta firmata dallo stesso o dagli aventi causa.
3. Potrà, tuttavia, ammettersi la domanda firmata anche da uno solo degli aventi causa che diventa responsabile anche nei confronti degli altri concessionari.

Articolo 26

DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO IN TOMBA PRIVATA

1. Il diritto di tumulazione nelle tombe di famiglia viene riconosciuto ai membri della famiglia del concessionario e più precisamente ai seguenti componenti:
 - il coniuge o convivente more uxorio;
 - gli ascendenti e i discendenti in linea retta, qualunque sia il grado di parentela, e i rispettivi coniugi;

- gli affini ed i collaterali fino al terzo grado.
- 2. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario e non anche i successori, può tuttavia, all'atto di concessione, stabilire limitazioni come l'esclusione di alcune persone ed anche estensioni ad includere persone con un grado di parentela o affinità superiore a quelli riportati al primo capoverso, fino all'inclusione di determinate persone estranee alle quali sia legato da particolare vincolo. Il primo concessionario ed i suoi successori possono, inoltre, consentire la tumulazione nella propria tomba di qualsiasi persona dagli stessi designata all'atto del consenso richiesto dal Comune in occasione della sepoltura della persona indicata, indipendentemente che detta risultanza emerga dall'atto di concessione.
- 3. Quando, in conseguenza a quanto sopra, le tumulazioni investono persone non comprese tra quelle indicate al primo capoverso, dovrà essere corrisposta una tariffa una tantum nella misura indicata dal Comune.
- 4. Le autorizzazioni potranno essere di carattere definitivo o provvisorio, a seconda delle disposizioni impartite dal concessionario o dai suoi eredi testamentari o legittimi all'atto del consenso.
- 5. Quelle provvisorie potranno essere della durata massima di anni due.

Articolo 27

TRASMISSIBILITA' DEL DIRITTO – LIMITI

1. Il diritto concesso passerà alla morte del concessionario per successione legittima o testamentaria.
2. A tal fine gli aventi titolo devono presentare comunicazione, comprovando la propria qualità e titolo, di cui verrà presa nota, in aggiornamento, nelle registrazioni concernenti la specifica concessione. Non sarà ammesso utilizzo della concessione se non si sia preventivamente provveduto a tale aggiornamento.
3. Il fondatore della tomba ed i successori possono con proprio testamento stabilire estensioni con l'ammissione di affini o parenti non in linea retta o anche determinate persone estranee alle quali sia legato da particolari vincoli.
4. Resta comunque inalterata ed imm modificabile la volontà del fondatore della tomba, non riconoscendo alcuna facoltà di modifica da parte dei successori legittimi o testamentari.
5. Qualora il fondatore della tomba (primo concessionario), o sull'atto di concessione o successivamente nel proprio testamento, ammetta il diritto d'uso a persone non comprese nel gruppo "Jure sanguinis" o "Jure hereditatis", cioè a persone estranee al nucleo familiare inteso nel senso del precedente articolo, o legate da rapporti di amicizia o di obbligazione, l'ammissione stessa deve considerarsi effettuata a titolo strettamente personale senza possibilità di trasferimento successivo di diritto sulla tomba e della facoltà di disporre del loculo da parte della famiglia cui appartiene la salma ammessa.
6. Essa non può, tuttavia, essere revocata per anticipare la disponibilità del posto ad eventuali aventi diritto.
7. In assenza di particolari disposizioni del fondatore della tomba, i legittimi successori potranno, a loro volta, ammettere l'uso di sepolture nella tomba a loro pervenuta, con le modalità ed i vincoli dianzi indicati.

Articolo 28

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari delle tombe hanno l'obbligo di manutenzione delle stesse.
2. In caso di inadempimento il Comune provvede, a termini del precedente art. 22, ad avviare il procedimento di decadenza e retrocessione al Demanio comunale

Articolo 29

PLANIMETRIE E FASCICOLI

1. I competenti uffici preposti al servizio dei cimiteri devono tenere costantemente aggiornata la piantina delle concessioni di sepolture private (tombe di famiglia, edicole funerarie, tombini) dei diversi cimiteri, unitamente all'elenco delle concessioni effettuate con le successive variazioni inerenti agli eredi o aventi causa.
2. Gli uffici cimiteriali preposti al servizio amministrativo delle concessioni devono custodire tutti gli atti relativi alle singole concessioni e le successive variazioni degli aventi diritto alla concessione e all'uso delle medesime in fascicoli intestati ai concessionari, siano essi persone fisiche, enti o collettività. I tombini devono contenere l'intestazione del concessionario e delle salme ivi tumulate.

Articolo 30

**CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
DEI CASELLARI NEI CIMITERI COMUNALI**

1. Le concessioni di loculi e cellette ossario nei casellari dei cimiteri del Comune possono essere rilasciate per la tumulazione di salme, cassette ossario, urne cinerarie o resti mortali. Le concessioni vengono rilasciate nei seguenti casi:
 - a) per salme, resti mortali o ceneri di defunti residenti nel Comune all'atto del decesso o nati nel Comune da genitori di cui almeno uno residente nel Comune di Casale Monferrato;
 - b) la concessione di cui al punto precedente è estensibile al coniuge, ai discendenti ed ascendenti in linea retta entro il primo grado anche se non residenti e non nati nel comune;
 - c) per salme, resti mortali o ceneri di defunti non più residenti ma emigrati in altro Comune per ricovero presso pensionati, ospizi, case di cura o comunità, con accertamento di tale condizione a mezzo di dichiarazione rilasciata dal responsabile della comunità ospitante;
 - d) per salme resti mortali o ceneri di defunti non più residenti ma emigrati in altro Comune presso un figlio o una figlia o parente entro il secondo grado in linea retta per motivi di assistenza. Il defunto deve aver convissuto permanentemente con il figlio o la figlia dal momento dell'emigrazione. Tale condizione deve essere documentata a mezzo di certificazione del Comune di residenza e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il requisito dell'assistenza, rilasciata da un familiare a norma di legge;
 - e) per salme, resti mortali o ceneri di defunti residenti nei comuni vicini ma appartenenti alle circoscrizioni parrocchiali della città di Casale Monferrato, rilevando tale condizione da dichiarazione rilasciata dal Parroco territorialmente competente;

- f) per salme, resti mortali o ceneri di defunti nati e deceduti al di fuori di Casale Monferrato, con parenti di primo o secondo grado residenti da più di 20 anni a Casale Monferrato.
2. Per i loculi e le cellette ossario occupati anteriormente alla data di esecutività del presente provvedimento restano salve tutte le disposizioni regolamentari precedenti.
 3. Alle cellette ossario destinate a contenere le urne cinerarie verranno applicate le stesse tariffe in vigore per le cellette destinate ai resti di salme.
 4. La concessione può altresì avvenire per traslare la salma di un defunto già tumulato in un altro loculo o celletta qualora sia libero il loculo o la celletta confinante (avente un lato in comune) a quello dato in concessione a persona appena deceduta e da tumulare e tra i due defunti esista vincolo di parentela entro il secondo grado.
 5. Per il coniuge e i parenti entro il primo grado in linea retta la concessione per traslare un defunto già tumulato può essere accordata anche successivamente al decesso, purché il loculo confinante (avente un lato in comune) a quello di uno dei due defunti risulti libero.
 6. E' anche consentita la traslazione per l'avvicinamento di resti mortali a/e ceneri e viceversa, purché sussistano le condizioni di cui sopra.
 7. In questi casi il loculo o la celletta già occupato dovrà essere liberato entro un anno dalla firma del contratto, pena la revoca della concessione del nuovo loculo o celletta, senza titolo al rimborso di alcuna somma da parte del Comune.
 8. La traslazione può essere consentita anche per trasferire un defunto in un altro casellario dei cimiteri di Casale Monferrato e frazioni qualora il casellario in cui si intende traslare il defunto non fosse disponibile al momento del decesso oppure sia privo di barriere architettoniche oppure offra una sistemazione maggiormente gradita ai familiari (ad es. disponibilità di loculi in file basse, estetica di pregio).
 9. La traslazione di cui sopra non dà diritto a rimborsi della concessione già corrisposta né a riduzioni sulla nuova concessione, che avrà la durata prevista dall'art. 36.
 10. La chiusura di loculi e cellette nei casellari comunali deve essere eseguita in muratura con successiva posa di lapide.

Articolo 31

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI FUNERARI E LAMPADE VOTIVE

1. Per i loculi e le cellette ossario dovranno essere installati portafiori, lampade votive e cornici porta fotografia del tipo che segue in numero non superiore all'unità per ogni tipo, a una distanza dai fianchi della lastra di marmo secondo gli schemi depositati presso l'ufficio del capo custode del cimitero, dislocando in basso a sinistra il portafiori ed in basso a destra la lampada ed in centro in alto la cornice con relativa fotografia.
2. Le scritte votive dovranno essere disposte su un massimo di n. 3 linee, a caratteri uniformi, sulla base anch'esse degli schemi depositati presso l'ufficio Cimiteri.
3. E' consentito, previa richiesta al dirigente competente o al soggetto gestore del servizio e conseguente parere favorevole dell'Ufficio preposto secondo quanto stabilito dall'art. 11, apporre oggettistica votiva personalizzata nei

limiti dimensionali massimi di cm. 20 x 15 e nel rispetto dei limiti di sporgenza contenuti negli schemi depositati presso l'ufficio del Cimitero di Via Negri.

4. Per le cellette ossario dovranno essere osservate le prescrizioni per gli accessori stabilite per i loculi, fatta eccezione per la cornice porta fotografie la cui installazione è lasciata alla libera iniziativa del concessionario, nel rispetto delle regole del presente articolo e dei criteri sotto specificati.

Loculi di punta (testata)

- Portafiori in bronzo a sezione circolare con le seguenti caratteristiche: h. cm. 19 - base diametro cm. 6 - sommità diametro cm. 10, leggermente bombato.
- Lampada: h. cm. 18 - supporto in bronzo a sezione circolare h cm. 9; base diametro cm. 6 - sommità diametro cm. 9, leggermente bombata; fiamma vetro - sommità a punta h. cm. 9.
- Cornice per foto in bronzo di forma ovale, dimensioni 11x15 o 13x18.
- Lettere in bronzo, carattere romano: nomi h. cm. 4 - date e scritta h. cm 2,5.

Loculi di prospetto

- Portafiori in bronzo idem come i loculi di punta.
- Lampada in bronzo e vetro idem come i loculi di punta.
- Cornice per foto in bronzo ovale idem come i loculi di punta;
- Lettere in bronzo, carattere romano: nomi h. cm. 6 - date e scritta h. cm. 4.

Cellette ossario

- Portafiori in bronzo a sezione circolare con le seguenti caratteristiche: h. cm. 13 - base diametro cm. 4 - sommità diametro cm. 7; leggermente bombato (facoltativo).
- Lampada: h. cm. 13 - supporto in bronzo a sezione circolare h. cm 6,5; base diametro cm. 4 - sommità diametro cm. 6,5, leggermente bombata; fiamma vetro con sommità a punta h. cm.6,5 (facoltativa).
- Cornice per foto in bronzo, di forma ovale, dimensioni 9 x 12 (facoltativa).
- Lettere in bronzo, carattere romano: nome h. cm. 3 - h. cm. 2,5 date.

Targhette per tumulazione congiunta salma e ceneri o resti - tipo pergamena cm. 16x9 - materiale, stile e colori identici all'epigrafe già presente sulla lapide.

5. E' consentita inoltre l'apposizione di un motivo floreale di bronzo (di h. non superiore a cm. 31 per i loculi e di h. cm. 21 per le cellette ossario) al di sopra del vaso portafiori, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 22.
6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta degli uffici competenti, potrà apportare aggiunte o variazioni ai parametri e ai valori determinati nel presente articolo.

Articolo 32

DEPOSITO RESTI IN CELLETTA OSSARIO

1. Le ossa che si rinverranno dalle esumazioni oppure dalle estumulazioni dei defunti prima di essere collocate nelle cellette ossario verranno racchiuse in una cassetta metallica di zinco, munita all'esterno di piastra di

riconoscimento portante il cognome, nome e l'indicazione dell'anno di morte del defunto.

2. In ogni cassetta non potranno essere raccolti che i resti di un solo defunto.

Articolo 33

PLANIMETRIE

1. Le concessioni dei loculi e cellette ossario dovranno essere accuratamente annotate su apposite planimetrie di ogni Casellario e su apposito schedario generale da tenersi a cura dell'Ufficio Amministrativo addetto al servizio Cimiteriale.

Articolo 34

RETROCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

1. I loculi e le cellette ossario comunali già usati per tumulazione e non occupati che, per i motivi previsti nei commi successivi, ritornassero in proprietà del Comune, verranno ulteriormente dati in concessione al prezzo vigente per le nuove concessioni.
2. I loculi e le cellette ossario che per rinuncia dei concessionari o degli aventi causa non continuassero la loro originaria occupazione retrocederanno al Comune per essere rimessi nuovamente a disposizione dei richiedenti, senza titolo a nessun rimborso.
3. Per i loculi e le cellette ossario non ancora occupati potrà farsi luogo alla restituzione dei 4/5 della somma versata per la concessione.
4. Qualora invece il concessionario o il beneficiario fossero deceduti e sepolti in altro luogo, gli aventi causa potranno richiedere, in presenza di salme, benestare al Comune per la destinazione del loculo di cui trattasi a favore di parente entro il quarto grado e di affine entro il secondo grado, rinunciando alla restituzione dei 4/5 della somma versata per la concessione e con stipula di nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento della rinuncia.

Articolo 35

CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO – PROCEDURA

1. La concessione dei loculi nei casellari comunali è accordata dal dirigente competente in seguito ad istanza allo stesso diretta e la procedura è regolata come segue:
 - nel caso di prenotazione: istanza dell'interessato o del coniuge o di persona delegata dal richiedente;
 - nel caso di uso immediato: istanza di uno dei parenti, o persone interessate, ovvero dall'Ente o Collettività presso cui era ricoverato od ospitato il defunto, con esclusione delle imprese di pompe funebri se non espressamente incaricate dai famigliari o aventi titolo con mandato scritto.
2. L'istruttoria delle istanze è demandata all'Ufficio amministrativo addetto al servizio cimiteriale.
3. Per ogni singola concessione deve essere stipulato atto di concessione per scrittura privata le cui spese inerenti e conseguenti sono a carico del concessionario o chi per esso.
4. Le concessioni delle cellette ossario vengono accordate con la procedura e le modalità di cui ai precedenti commi.

5. Tali concessioni, tuttavia, non saranno accordate se non saranno trascorsi rispettivamente dieci anni per le salme provenienti da sepolture nel campo di inumazione comune e vent'anni per quelle provenienti da casellari o tombe private.

Articolo 36

DURATA CONCESSIONI

1. Fatto salvo il disposto di cui al successivo comma 8, la concessione di loculi, cellette ossario e per cremati nei casellari dei cimiteri del Comune viene accordata per quarant'anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni.
2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla scadenza della concessione.
3. Nel caso di scadenza della concessione di loculi con sepoltura di salme avvenute da meno di vent'anni, si concede un unico rinnovo per ulteriori 20 anni.
4. Alla scadenza della concessione del loculo ovvero dell'eventuale rinnovo, i resti delle salme ivi tumulate potranno essere collocati nelle cellette ossario preventivamente concesse ovvero nell'ossario comune.
5. Tuttavia è consentita la concessione di loculi in via provvisoria per la durata di anni due qualora la salma debba essere successivamente traslata in via definitiva in tomba in costruzione o altro casellario.
6. La concessione provvisoria non è rinnovabile né prorogabile e può cessare anche prima della naturale scadenza, senza che il concessionario abbia titolo a rimborsi parziali della quota pagata.
7. Sono escluse dalla concessione le 24 nicchie del famedio, comprese nel Casellario comunale n. 1, riservate al Comune per la destinazione di personaggi Illustri e benemeriti.
8. Le concessioni esistenti di loculi, cellette ossario e per cremati nei casellari dei cimiteri del Comune di durata diversa da quanto previsto al comma 1 possono comunque essere rinnovate una sola volta per ulteriori vent'anni.
9. Limitatamente al casellario n. 7 (composto da 40 loculi di testata, disposti su 4 file e 10 colonne, oltre a 2 cellette ossario/cinerario in ultima fila per ognuna delle 10 colonne), è possibile concedere ciascuna delle 10 colonne a singole famiglie. Per detto casellario, in considerazione dell'assimilazione delle colonne a tomba di famiglia, la concessione viene accordata per sessant'anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni senza possibilità di disdetta alcuna da parte del Comune.

Articolo 37

PRENOTAZIONE

1. Le concessioni in prenotazione di loculi, cellette ossario e cellette per cremati nei cimiteri del Comune di Casale possono avvenire per i seguenti motivi:
 - a) a favore di un familiare superstite, contemporaneamente all'acquisto di un loculo o di una celletta per persona appena deceduta e da tumulare;
 - b) per persona vivente avente uno dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, nelle aree dei casellari appositamente individuate per la prenotazione.
2. Fatto salvo il disposto di cui al successivo comma 7, è concessa la prenotazione fino ad un massimo di due loculi o cellette anche per loculi o

cellette siti in casellari in fase di costruzione e non ultimati e può riguardare sia due viventi che un vivente ed un defunto.

3. All'atto della prenotazione di un loculo o di una celletta per persona vivente, oltre alla normale tariffa di concessione, dovrà essere versata, a fondo perduto, un'indennità di prenotazione. Tale indennità non verrà rimborsata neanche nel caso in cui il prenotante in fase successiva rinunci alla concessione del loculo o della celletta e non giunga alla stipulazione del relativo contratto.
4. In caso di prenotazione è d'obbligo indicare sull'atto di concessione le generalità del beneficiario che non potrà essere di età inferiore ad anni sessanta né beneficiario di altro loculo o celletta (ossario o per cremati) nei Cimiteri del Comune di Casale Monferrato.
5. Nessun limite di età è peraltro applicabile alla prenotazione effettuata dal coniuge superstite ovvero da parente entro il primo grado in linea retta o collaterale in occasione dell'acquisto di loculo o celletta per persona appena deceduta da tumulare. La prenotazione di cui sopra potrà essere effettuata anche in fase successiva dai soggetti anzidetti purché il loculo o la celletta a lato risulti libero.
6. Il concessionario ed il beneficiario congiuntamente, se possibile, e qualora ricorrano particolari esigenze familiari non aventi fine speculativo, potranno richiedere la variazione di intestazione del loculo e della celletta.
7. Limitatamente al casellario n. 7, è concessa la prenotazione fino ad un massimo di quattro loculi e due cellette facenti parte della stessa colonna. In considerazione dell'equiparazione della colonna a tomba di famiglia, sia il richiedente la prenotazione che i beneficiari dei loculi potranno avere età anche inferiore ai sessant'anni.

CAPO IV CREMAZIONE

Articolo 38

AFFIDAMENTO DELL'URNA – VIGILANZA

1. Le ceneri sono destinate in forma indivisa alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione; ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno i dati identificativi del defunto.
2. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
3. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna sigillata di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto.
4. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Casale Monferrato, gli uffici comunali competenti provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi comunali ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo 39.
5. L'accertamento delle violazioni delle condizioni di affidamento dell'urna è affidato agli organi di polizia municipale, a seguito di segnalazione in merito pervenuta agli uffici competenti.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto ove conosciuto.

Articolo 39

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidatario delle ceneri ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
 - c) di aver adempiuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
 - e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 38 comma 5;
 - f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

Articolo 40

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione qualora l'esecutore sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati.
2. Le modalità di dispersione sono disciplinate, di norma, con atto a contenuto generale e non a tempo determinato del dirigente competente, sulla base di atto d'indirizzo politico-amministrativo adottato dalla giunta comunale, atto sempre modificabile. Sono ammesse, inoltre, discipline per casi particolari fissate con la medesima procedura del precedente periodo a condizione che la relativa istanza sia presentata almeno 30 giorni prima.
3. Copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura o all'interno dei cimiteri di Casale Monferrato e frazioni dovrà essere trasmessa al gestore dei servizi cimiteriali.

Articolo 41

DESTINAZIONE DELLE CENERI - CINERARIO COMUNE

1. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale o in cellette multiple anche già occupate da altre urne cinerarie o resti. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.
2. Nelle sepolture private a sterro l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
3. Presso i cimiteri di Casale Monferrato sono istituiti cinerari comuni individuati nei casellari comunali, nei quali vengono accolte le ceneri delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dalle vigenti norme del presente regolamento di Polizia Mortuaria.
4. Presso i cimiteri sono altresì istituite apposite aree per la dispersione delle ceneri ai sensi della vigente normativa regionale.
5. Nei Cinerari Comuni e nelle apposite aree cimiteriali per la dispersione come dianzi individuato sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
6. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della

persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

7. E' altresì consentita la tumulazione dell'urna cineraria in altra tumulazione già in concessione al richiedente e nella quale la persona defunta delle cui ceneri è richiesta la tumulazione abbia titolo ad esservi accolta.

Articolo 42

TUMULAZIONE DI URNA CINERARIA O CASSETTA PER RESTI ALL'INTERNO DI LOCULO CONGIUNTAMENTE ALLA SALMA DI UN PARENTE

1. L'urna cineraria o la cassetta per resti potrà, altresì, essere collocata in loculo, non ostando la capienza del medesimo, con altra salma già tumulata purché si tratti di coniuge o di parente di primo grado ascendente o discendente in linea retta o collaterale.
2. Ove, all'atto della tumulazione, non risulti possibile depositare l'urna o la cassetta per mancanza di spazio, la stessa verrà custodita presso la camera mortuaria fino a nuova destinazione, da individuarsi congiuntamente tra il soggetto gestore del servizio Cimiteri e il richiedente.
3. La durata della concessione farà sempre riferimento a quella del loculo cui è abbinata e indicata nell'atto di concessione stesso.
4. La tumulazione di cui al presente articolo non sarà consentita nel caso in cui la scadenza della concessione non rinnovabile del loculo cui si riferisce sia inferiore ad anni cinque.
5. In caso di tumulazione congiunta di cui al presente articolo, sulla lapide del loculo dovrà essere apposta anche una targhetta metallica tipo pergamena di materiale e colore identici a quelli utilizzati per le epigrafi già esistenti, di dimensioni cm 16x9 con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto cremato o di cui è stata fatta la raccolta dei resti ossei.
6. Fermo restando il pagamento delle somme previste a titolo di vigenti tariffe per il servizio, sono ad esclusivo carico del richiedente tutte le spese inerenti le opere in muratura occorrenti nella fattispecie.
7. Sono integralmente a carico del richiedente o del concessionario, in solido tra loro, il preventivo pagamento delle tariffe stabilite per ogni opera, intervento od operazione che si renda necessaria, od opportuna, per consentire l'attuazione del presente articolo.

Articolo 43

REGISTRI

1. Presso i locali cimiteriali deve essere tenuto un apposito registro contenente le generalità delle salme e dei resti cremati dispersi nell'area cimiteriale a ciò dedicata, riportante la data di morte e cremazione, la destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione. Tale registro può essere tenuto anche in formato digitale.

Articolo 44

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento ovvero di dispersione delle ceneri è prevista la realizzazione a titolo oneroso di targa individuale lapidea o metallica all'interno dei cimiteri comunali che possa riportare i dati anagrafici del defunto, qualora vi sia stata

volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R.
Piemonte n. 20/2007.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

TARIFFE

1. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale su proposta degli uffici competenti.

Articolo 46

SANZIONI

1. Chiunque viola le norme e le prescrizioni del presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.
2. Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Qualora alla violazione di norme del Regolamento ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino e per le necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e agli altri organi addetti per quanto disciplinato all'art. 13 della Legge 689/1991.
5. E' fatta salva la responsabilità penale, qualora il comportamento del trasgressore costituisca altresì reato.

Articolo 47

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

